



La scelta della forma giuridica dell'impresa dipende da vari elementi:

- numero dei soggetti che partecipano all'attività con il loro lavoro e/o con apporto di capitale;
- ammontare del capitale investito nell'impresa;
- tipo di responsabilità che i soggetti che partecipano all'iniziativa intendono assumersi;
- i diversi obblighi contabili e fiscali previsti dalla legge (tenuta di registri obbligatori, imposte dovute, bilanci, ecc.).

IMPRESA INDIVIDUALE

L'impresa individuale fa capo ad una sola persona, che è l'unica responsabile della sua gestione; per lo svolgimento dell'attività l'impresa individuale può avvalersi di dipendenti e/o collaboratori.

SOCIETA'

Quando due o più persone si mettono d'accordo per gestire insieme un'attività economica, formano una società.

La costituzione della società deve avvenire per atto pubblico (davanti ad un notaio).

Le società si dividono in società di persone e società di capitali.

LE SOCIETA' DI PERSONE

Nella società di persone la figura dei soci è prevalente rispetto al capitale dagli stessi conferito; non avendo personalità giuridica, le società di persone non sono soggetti giuridici distinti dalle persone dei soci i quali, pertanto, hanno una responsabilità illimitata e solidale a fronte di eventuali problemi della società.

- **SOCIETÀ SEMPLICE**
- **SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO** (tutti i soci esercitano l'attività imprenditoriale)
- **SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE** (alcuni soci esercitano l'attività, altri sono apportatori di capitale).

LE SOCIETA' DI CAPITALI

A differenza delle società di persone, le società di capitali hanno personalità giuridica, pertanto è la società e non il singolo socio, ad essere titolare dei diritti e degli obblighi nascenti dallo svolgimento dell'attività d'impresa.

- SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
- SOCIETÀ PER AZIONI.

LE SOCIETA' COOPERATIVE

Si tratta di società che esercitano attività d'impresa perseguendo uno scopo mutualistico. Tale scopo si realizza, in termini pratici, fornendo beni e servizi o occasioni di lavoro direttamente ai soci, a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle che otterrebbero sul mercato.

IMPRESE FEMMINILI

Sono considerate imprese femminili:

- le società cooperative e le società di persone, costituite in misura non inferiore al 60% da donne
- le società di capitali le cui quote di partecipazione spettino in misura non inferiore ai due terzi a donne ed i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno i due terzi da donne
- le imprese individuali gestite da donne